

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/02/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34578-legge-di-stabilit-2013-provvedimenti-a-carattere-fiscale>

Autore: Pipino Massimo

Legge di stabilità 2013 – provvedimenti a carattere fiscale

LEGGE DI STABILITÀ 2013 – provvedimenti a carattere fiscale

La Legge 24.12.2012, n. 228, sulla falsariga delle leggi finanziarie di qualche anno fa, contiene diverse disposizioni di carattere fiscale, che vanno oltre la regolazione della destinazione dei fondi statali. Ad esempio, contiene le norme di recepimento della Dir. 13.7.2010, n. 2010/45/UE in tema di fatturazione, le consuete proroghe di fine anno (che erano tradizionalmente contenute in un apposito decreto soprannominato “Milleproroghe”), regole sulle cartelle pazze. Di seguito esaminiamo le principali novità in ambito fiscale.

Iva - Aliquota ordinaria (articolo 1, comma 480)

Modificando l'articolo 40, comma 1-ter, D.L. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) viene innalzata l'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21% al 22% con decorrenza alle operazioni effettuate dall'1.7.2013. Si rammenta che il citato articolo 40, come modificato dall'articolo 21, D.L. 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale. Di fatto la Legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

Aliquota Iva sui servizi sociali, sanitari ed educativi (articolo 1, comma 488-490)

Passa dal 4 al 10% l'aliquota di alcune prestazioni assistenziali/sanitarie svolte dalle cooperative sociali a favore di talune categorie di soggetti. Le nuove norme trovano applicazione nelle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31.12.2013, e quindi non immediatamente all'entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013).

Insomma, con questa norma il legislatore sembra più che altro prendere tempo e lasciare una specie di finestra aperta ancora per qualche anno alla vigenza della vecchia aliquota.

Imponibilità di talune operazioni finanziarie (articolo 1, comma 520 e 521)

Escono dal regime di esenzione le prestazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario che, pertanto, diventano imponibili ad aliquota ordinaria.

La novella recepisce la sentenza n.44/11 emessa dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui la gestione (custodia e compravendita di titoli) è da considerarsi unitariamente nonché imponibile (a differenza della gestione collettiva). La Legge di stabilità stabilisce l'applicazione Iva con decorrenza 1.1.2013.

Per permettere la detrazione dell'Iva sui costi riguardanti i servizi di gestione individuale di portafogli, coloro che svolgono sia quell'attività oppure prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a tale servizio, sia attività esenti da Iva, possono optare per l'applicazione separata dell'Iva.

IMPOSTE DIRETTE - Incremento delle detrazioni Irpef per carichi di famiglia (articolo 1, comma 483)

Con decorrenza dall'anno 2013 vengono ridefinite (articolo 12, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986) le detrazioni che per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni è pari a 950 euro e per quelli di età inferiore pari a 1.220 euro. La detrazione aggiuntiva per ciascun figlio disabile passa da 220 euro a 400 euro.

Carichi di famiglia	Al 2012	Dal 2013
Detrazione per ciascun figlio (inclusi quelli naturali, riconosciuti, adottivi o affidati)	800 euro	950 euro
Detrazione per ciascun figli inferiore a 3 anni di età	900 euro	1.220 euro
Detrazione aggiuntiva per ciascun figlio portatore di handicap	220 euro	400 euro
Detrazione aggiuntiva per contribuenti con più di 3 figli a carico	200 euro (per ciascun figlio a partire dal quarto)	Misura invariata

Soggetti non residenti: detrazioni per carichi di famiglia (articolo 1, comma 516)

Viene estesa al 2013 la detrazione per carichi familiari in favore di residenti all'estero (articolo 1, comma 1324, L. 296/2006), alle medesime condizioni già previste fino al 2012. Tuttavia, la legge precisa che la detrazione spettante per il 2013 non rileverà ai fini del calcolo dell'acconto Irpef per il 2014.

Frontalieri

(Articolo 1, comma 549)

Prevista, anche per il 2013, l'applicazione del limite di 6.700 euro per applicare l'Irpef ai frontalieri (articolo 1, comma 204, L. 244/2007).

In particolare, ora, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

- per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
- per gli anni 2012 e 2013, per l'importo eccedente 6.700 euro.

Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014 non deve essere tenuto conto dei suddetti benefici fiscali.

Deduzione costi auto

(articolo 1, comma 501)

A partire dal 2013 la deducibilità ai fini dell'imposizione diretta (Ires/Irpef) dei costi per l'acquisto e la gestione delle autovetture viene ridotta ulteriormente dal 27,5% al 20%, con

conseguente obbligo di ricalcolo degli acconti già versati a valere sul medesimo esercizio. Restano invece invariate le misure di deduzione dei costi auto relative ai soggetti che esercitano l'attività per di agenti e rappresentanti (80%) e quella relativa agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (70%).

Rivalutazione dei redditi fondiari (articolo 1, comma 512)

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Fanno eccezione i terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti nella previdenza sociale, per i quali la rivalutazione resta fissata al 5%. Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2013, la disposizione in commento dispone che i contribuenti devono tenere conto della rivalutazione incrementata.

Abolizione del regime "catastale" delle società agricole (Articoli 1, commi 513 e 514)

Per le società agricole viene eliminata la possibilità di tassazione su base catastale. Le opzioni già esercitate vengono revocate con effetto, però, solo dall'esercizio 2015. Un successivo decreto ministeriale potrà adottare regole di attuazione circa il passaggio dall'attuale regime opzionale al regime ordinario.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Articolo 1, comma 473)

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo fiscale di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto posseduti alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - 2% per le partecipazioni non qualificate;
 - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

ALTRE IMPOSTE

Irap: esclusi i "piccoli" (articolo 1, comma 515)

Viene previsto lo stanziamento di risorse finalizzate ad esentare dal tributo regionale le piccole imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività senza servirsi di dipendenti e dotati di un valore di beni strumentali non superiore a una soglia che dovrà essere individuata da un successivo decreto di prossima emanazione. Il decreto provvederà a fissare questo limite con decorrenza dal 2014 e nei limiti della dotazione annua di uno specifico fondo. Deve essere tuttavia sottolineato che, secondo l'opinione di chi scrive, la scelta da parte del Legislatore di non assoggettare ad Irap determinati contribuenti in relazione ad un valore assoluto dei beni strumentali appare un po' troppo semplicistica. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha infatti avuto più volte modo di specificare che il presupposto su cui si basa l'Irap (che è quello della disponibilità di una autonoma organizzazione da parte del contribuente) è soddisfatto quando il contribuente

utilizza beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività. L'indispensabilità, però, non è da individuarsi nel valore dei beni che vengono utilizzati, ma quando questi ultimi risultano strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività.

**Taglio al cuneo fiscale
(articolo 1, commi 484 e 485)**

Vengono incrementate le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri. 2 e 3, D.Lgs. 446/1997 (importo forfetario per ciascun dipendente a tempo indeterminato), come evidenziato in tabella:

	2012		2013	
	Lavoratori diversi da quelli di cui alla colonna a lato	Donne o giovani di età inferiore a 35 anni	Lavoratori diversi da quelli di cui alla colonna a lato	Donne o giovani di età inferiore a 35 anni
Deduzione ordinaria	4.600	7.500	10.600	13.500
Deduzione Maggiorata (*)	9.200	15.200	15.000	21.000

(*) Per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

**Irap: incremento delle deduzioni forfetarie
(articolo 1, comma 484 e 485)**

Una riduzione dell'Irap è prevista anche per i contribuenti "minori", cioè con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle amministrazioni pubbliche. Per loro, gli importi deducibili passano (articolo 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/1997, cd. "ulteriore deduzione"):

- da 7.350 a 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- da 5.550 a 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- da 3.700 a 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- da 1.850 a 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

Più sostanzioso anche l'ulteriore sconto concesso alle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e alle persone fisiche, alle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Per queste categorie di contribuenti, la deduzione aggiuntiva sarà, in base agli imponibili sopra elencati, rispettivamente, di: 2.500 euro (rispetto agli attuali 2.150), 1.875 euro (ora 1.625), 1.250 euro (ora 1.050), 625 euro (ora 525).

Deduzioni dal 2014 (tra parentesi i valori per il 2013):

VALORE della PRODUZIONE

DEDUZIONE

Snc, Sas e soggetti equiparati,

Soggetti diversi da quelli a lato

	società semplici ed equiparati e persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo	
Non superiore a € 180.759,91	€ 8.000 (7.350) + 2.500 (2.150)	€ 8.000
Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91	€ 6.000 (5.500) + 1.875 (1.625)	
Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91	€ 4.000 (3.700) + 1.250 (1.050)	€ 4.000
Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91	€ 2.000 (1.850) + 625 (525)	€ 2.000
Superiore a € 180.999,91	non spettante	non spettante

Ivie: imposta sugli immobili esteri (articolo 1, commi 518 e 519)

Viene differita l'applicazione dell'Ivie (articolo 19, D.L. 201/2011) all'anno 2012, con attribuzione degli importi versati per il 2011 quali acconti a scomputo di quanto dovuto per l'anno di prima applicazione (2012).

Inoltre, la riduzione dell'aliquota allo 0,4% per l'abitazione principale viene estesa a tutti, mentre prima era applicabile solo ai dipendenti di Stato ed enti locali in servizio all'estero. Su queste abitazioni principali e sulle seconde case (non locate), non si applica l'articolo 70, comma 2, D.P.R. 917/1986 (non si paga l'Irpef sui redditi fondiari): cioè non è dovuta l'Irpef sugli immobili oltreconfine non locati (resta ferma unicamente la tassazione dell'Imu estera).

Suggerimento operativo:

questa è una modifica che riguarda quelle ipotesi in cui, nello Stato estero, vi è una tassazione su base catastale (es. in Svizzera) anche nel caso in cui non vi sia reddito prodotto da locazione.

Infine, per i termini di versamento si applica il meccanismo in acconto e saldo che è previsto per l'Irpef.

Ivafe: imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (articolo 1, commi 518 e 519)

Come per l'Ivie, anche per l'Ivafe (articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011) la decorrenza dell'imposta viene spostata dal 2011 al 2012. L'imposta fissa di 32,40 euro, poi, si applica a tutti i conti correnti e i libretti bancari ovunque detenuti all'estero, senza distinzioni tra Stati Ue o white list e altri Stati.

Tobin tax (articolo 1, comma 491-500)

Via libera alla tassazione dei trasferimenti di proprietà dei titoli azionari e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia. L'aliquota da applicare al valore della transazione (ovvero sul saldo delle operazioni relative a uno stesso strumento regolate nella stessa giornata da uno stesso soggetto) è stata fissata allo 0,2% (solo per il 2013, allo 0,22%). L'aliquota è dimezzata, se l'operazione avviene in mercati regolamentati (solo per il 2013, invece, 0,12%). Per le operazioni su strumenti derivati, l'imposta si applicherà in misura fissa, con importi diversi in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto (con la riduzione di un quinto per le transazioni in mercati regolamentati).

Per azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, l'applicazione della Tobin tax scatterà dall'1 marzo, per i "derivati" dall'1 luglio.

Imu

(articolo 1, comma 380 e 386)

L'Imu diventa a tutti gli effetti un'imposta comunale, e al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato della quota del 50% dell'imposta. Le novità introdotte con la Legge di stabilità consentiranno di pagare l'Imu del 2013 con maggior facilità.

Dopo solo un anno, la divisione del gettito fra Stato e Comune va in soffitta (gettito ad aliquota standard di competenza dell'Erario e il resto, aumenti locali inclusi, di competenza degli enti locali).

In particolare, resterà di spettanza erariale la quota di Imu dovuta sui fabbricati accatastati nella categoria D (capannoni, alberghi, ecc.), il cui gettito – calcolato con aliquota ordinaria del 7,6 per mille – andrà interamente allo Stato, ma il Comune potrà applicare una maggiorazione del 3 per mille.

Bisognerà aspettare per vedere se a questa semplificazione corrisponderà anche un alleggerimento del prelievo, dato che l'attribuzione integrale del gettito ai Comuni non significherà per essi maggiori entrate, dato che si vedranno praticamente azzerati i fondi statali.

RISCOSSIONE

Mini-azioni esecutive con dettaglio

(articolo 1, commi 544 e 545)

Per debiti fiscali fino a 1.000 euro, il concessionario, prima di dare inizio alla fase della riscossione coattiva, dovrà inviare un avviso al debitore tramite posta ordinaria contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Decorso 120 giorni, potrà avviare le azioni cautelari ed esecutive